



COMUNE DI ROANA

Provincia di Vicenza

DISCIPLINARE DI INCARICO PER L' AFFIDO DEI SERVIZI DI DIREZIONE

E CONTABILITA' LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN

FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA

SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO PRESSO

IL COMPRESORIO SCIISTICO DI MONTE VERENA, IN COMUNE DI

ROANA (VI). CIG [7886689DA3] CUP [F81F19000040001]

L'anno 2020 (duemilaventi), il giorno 20 (venti) del mese di Gennaio (01);

TRA I SOTTOSCRITTI

1) Geom. Gabriele Valente nato ad Asiago (VI) il 27.04.1967 C.F:

VLNGRL67D27A465M che interviene in questo atto in nome, per conto ed in-

teresse del Comune di Roana, C.F. 00256400243, in qualità di Responsabile

dell' Area Tecnica – 4° Settore Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs

267/2000.

2) Ing. Andrea Gobber, nato a Feltre (BL) il 03.01.1971, residente in 38054

Primiero San Martino di Castrozza (TN), Viale Piave, n. 7/A, C.F.

GBBNDR71A03D530V P.I. 02346730225, libero professionista iscritto all'Al-

bo Provinciale degli Ingegneri di Trento al n. 2101 sez. A, che interviene in

questo atto in nome, per conto ed interesse proprio quale capogruppo con

mandato speciale di rappresentanza in nome, per conto ed interesse del

R.T.P. raggruppamento temporaneo di professionisti formato con l'Ing. Ste-

fano Valente nato ad Asiago (VI) il 29.11.1967 residente in 36010 Roana

(VI), Via Armistizio, n. 34/A C.F. VLNSFN67S29A465O;

PREMESSO CHE

- Con Determinazione Dir.le del Responsabile dell' Area Tecnica - Ufficio



Tecnico Lavori Pubblici n. 62 del 24.04.2019 è stato deciso di procedere all'affido dei servizi tecnici di direzione e contabilità dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di realizzazione di una seggiovia esaposto ad ammortamento automatico presso il comprensorio sciistico di Monte Verena i Comune di Roana (VI);

- Con la medesima determinazione è stato stabilito, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, che all'affido dell'incarico si sarebbe provveduto mediante procedura aperta esperita con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 e 157 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, il progetto del servizio, il Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e lo schema di contratto;

- Con nota n° 11.182 del 06.08.2019 della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vicenza che ha curato la procedura di gara, sono stati trasmessi copia dei verbali n° 1,2,3,4,5,6,7 relativi all'apertura via telematica delle offerte per conto dello scrivente Ente;

- Con Determina Dir.le n° 158 del 11.10.2019 del Responsabile dell' Area Tecnica - Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, l'incarico è stato definitivamente affidato al R.T.P. (Raggruppamento temporaneo di professionisti) suddetto;

- Dell'aggiudicazione definitiva è stata data formale notizia entro i prescritti 5 giorni ai contro interessati;

- che risulta trascorso il termine dilatorio di 35 giorni di cui all'art 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50;

- che l'aggiudicazione è divenuta efficace in data 29.11.2019;

- che è stato costituito mediante scrittura pubblica, il R.T.P. (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) tra: l'Ing. Andrea Gobber sopra generalizza-

to capogruppo con mandato speciale di rappresentanza e l'Ing. Stefano Valente mandante/i, atto perfezionato in data 21.12.2019, Rep. n. 58.545 del Notaio Giovanni Muraro, Via Trento Trieste 27 Asiago (VI), registrato all'Agenzia delle Entrate di Vicenza il 30.12.2019 al n. 21.998 serie 1T;

- che è stata accertata la regolarità contributiva dei professionisti;

- che il valore economico dell'offerta praticata in sede di gara, risulta inferiore alla soglia prestabilita di € 150.000,00 pertanto non sussiste l'obbligo del previsto accertamento di cui all' art. 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii, in merito alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1- OGGETTO DELL' INCARICO

Il Comune di Roana, come sopra rappresentato, affida al il R.T.P. (Raggruppamento Temporaneo di Professionisti) in premessa generalizzato, l'incarico della Direzione e Contabilità dei lavori oltre che di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione circa i lavori di *“Realizzazione di una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico presso il comprensorio sciistico di Monte Verena in Comune di Roana (VI).”*

L'incarico professionale prevede:

1- la Direzione, la Contabilità, l'Assistenza dei lavori;

2- l'Esecuzione degli adempimenti di competenza del Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori, ai sensi della vigente legislazione;

3- la predisposizione di tutta la documentazione necessaria ad ottenere, a lavori conclusi, il collaudo e l'agibilità dell'opera.

ART.2 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Per la direzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori e l'assistenza al

collaudo, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni recate dal decreto 7.3.2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e assumere la speciale responsabilità e tutti gli obblighi stabiliti dal decreto medesimo nei riguardi del direttore dei lavori.

Il professionista è tenuto a presentare all'Amministrazione periodiche relazioni sullo sviluppo dei lavori, in rapporto alle spese ed agli impegni autorizzati.

E' fatto obbligo al Direttore dei Lavori di consegnare al Responsabile Unico del procedimento ciascun stato di avanzamento lavori entro e non oltre 15 giorni naturali e successivi decorrenti dalla data di maturazione dello stato di avanzamento medesimo.

Eventuali interessi legali e moratori che ai sensi della vigente legislazione dovessero essere corrisposti dal committente all'appaltatore per ritardi nel pagamento delle somme dovute a causa del mancato rispetto da parte del Direttore dei Lavori dell'onere stabilito al precedente comma, faranno carico al Direttore dei lavori medesimo e saranno recuperati sul primo pagamento utile dovutogli.

L'Amministrazione si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimento, indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Il direttore dei lavori è responsabile nei confronti della stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del codice.

Egli risponde delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione e con riferimento ad eventuali lavori affidati in subappalto, svolge le funzioni stabilite dall' art. 7 del decreto 7.3.2018, n. 49 del Ministero delle



Infrastrutture e dei Trasporti.

Qualora si verifichi un ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile al Direttore dei lavori, il committente provvederà ad agire ai sensi di legge a tutela dei propri interessi per l'eventuale risarcimento del danno.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, fatti salvi i periodi di sospensione, la Direzione dei Lavori deve garantire la presenza in cantiere per almeno 2/3 giorni alla settimana, nonché essere reperibile telefonicamente nei restanti giorni. La presenza in cantiere dovrà risultare dal "Giornale dei Lavori", depositato presso l'Ufficio Direzione Lavori e consultabile dal R.U.P.

Il Direttore dei Lavori, durante le fasi lavorative più importanti, dovrà inoltre organizzare una riunione di coordinamento settimanale per la gestione corrente con l'appaltatore e con il con il R.U.P..

Sarà cura del Direttore dei Lavori, relativamente ai servizi eventualmente esistenti nelle zone interessate ai lavori, richiedere agli enti competenti (Telecom, ENEL, BimMetano, ecc.) le mappa riportanti l'ubicazione dei cavidotti o delle tubazioni segnalate nel progetto Esecutivo.

Incompatibilità:

E' fatto divieto al Direttore dei lavori di intrattenere rapporti professionali con l'appaltatore a far tempo dalla data dell'aggiudicazione a quella del collaudo o del certificato di regolare esecuzione (determina Autorità vigilanza n. 4/2003).

A tal fine il committente comunicherà con nota scritta al Direttore dei Lavori il nominativo dell'aggiudicatario.

Qualora al momento dell'aggiudicazione vi siano rapporti in essere tra l'appaltatore ed il Direttore dei Lavori quest'ultimo, entro e non oltre 15 giorni

dal ricevimento della predetta comunicazione, dovrà informare di tale circostanza il committente, al quale è rimesso l'esame della sostanziale incidenza dei suddetti rapporti in relazione all'incarico da svolgere.

ART. 3 - ONERI PER LA DEFINIZIONE DEI LAVORI

Tutte le spese di direzione, misura e contabilità, liquidazione lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione restano a carico del professionista.

Nell'onorario per la direzione dei lavori, come determinato nel successivo art. 6, deve intendersi compreso anche il corrispettivo per eventuali contestazioni dell'impresa e controversie con i privati, prove di carico, concordamento nuovi prezzi, nonché quelle per la trattazione delle riserve dell'impresa, (anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse), qualora queste ultime siano dovute ad errore progettuale del professionista.

Sono altresì a carico del professionista tutte le altre spese inerenti e conseguenti lo svolgimento del presente incarico, senza rivalsa di diritto alcuno.

L'onorario di cui al presente contratto sarà corrisposto in relazione all'andamento dei lavori, con le modalità più avanti stabilite.

ART. 4 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO ED OBBLIGHI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il professionista, abilitato ai sensi dell'art. 98 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81, è tenuto all'osservanza delle norme per l'espletamento degli incarichi di Coordinatore per la sicurezza fisica dei lavoratori, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri mobili o temporanei.

Nell'espletamento degli incarichi di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il

professionista dovrà tenere conto delle eventuali ed ulteriori direttive e disposizioni che potranno essere impartite dall'Amministrazione.

Il professionista durante l'esecuzione delle opere deve ottemperare, nella sua qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, a quanto espressamente previsto dall'art. 92 del D.Lgs 9.4.2008, n. 81, che si intende qui integralmente riportato.

Il coordinatore ha altresì l'obbligo di garantire all'Amministrazione ed al responsabile del procedimento idonea assistenza nell'espletamento delle rispettive funzioni.

ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs n. 50/2016.

Ai fini dell'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50, si dà atto che il professionista ha dichiarato di non voler subappaltare alcun servizio/prestazione complementare.

L'inottemperanza a tale norma comporta la risoluzione dell'atto senza pregiudizio dell'azione penale.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DELL' ONORARIO

Il corrispettivo è determinato, a corpo, nell'importo di **€ 109.481,11** oneri previdenziali e fiscali esclusi, (Euro centonovemila quattrocento ottanta uno mila/11) in conseguenza del ribasso del **49,89%** offerto in sede di gara.

Rimane inteso che le prestazioni del professionista sono quelle indicate all'art. 1 "Oggetto dell'incarico" della presente convenzione.

I compensi come sopra determinati sono comprensivi di ogni altra spesa, inclusa quella relativa a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, even-

tuale visto di liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno.

La verifica, l'aggiornamento della documentazione esistente e la predisposizione grafica dello stato di fatto come indicato all'art. 1 del presente disciplinare, si intendono compresi nel compenso come sopra determinato.

Le analisi dei costi elementari, degli oneri accessori e dei prezzi delle opere finite, come pure ogni altra valutazione di progetto, dovranno essere effettuate con i criteri e le modalità previsti dalla vigente legislazione.

Nel caso in cui l'incarico di direzione dei lavori dovesse essere sospeso in via definitiva per cause non imputabili al professionista incaricato, allo stesso verrà corrisposto a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione, spesa ed onere accessorio, un compenso ridotto in proporzione all'incarico eseguito.

ART. 7 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato - previa verifica di conformità del servizio reso ai sensi dell'art. 102 del Codice, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) o documento equipollente e della regolarità fiscale e secondo le percentuali relative alle singole attività svolte in rapporto al totale della parcella contrattualizzata e quindi secondo le seguenti percentuali:

I compensi relativi alla Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione verranno corrisposti, proporzionalmente e congiuntamente agli stati di avanzamento liquidati all'impresa esecutrice, sino all'occorrenza del **90%**. Il restante **10%** verrà liquidato entro 60 gg. dalla data di approvazione del Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione provvisorio. Fermo restando il ribasso applicato in sede di offerta, la liquidazione



delle competenze professionali verrà comunque commisurata all'importo dei lavori risultante dal progetto esecutivo approvato e dalle successive perizie.

In particolare, nel caso di importo dei lavori inferiori o superiori rispetto alla somma quantificata nel progetto di fattibilità tecnico economica, il corrispettivo dell'Affidatario sarà ragguagliato alla percentuale di prestazioni effettivamente svolte;

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'allegato A di cui all'art.2 comma 1 del D.M. 55 del 03/04/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica, e dovranno essere intestate al Comune di Roana (VI), con sede in Via Milano, 32 36010 Canove di Roana – P. I.V.A. 00256400243 e sulle stesse dovranno venire indicati:

il numero progressivo della fattura e la data di emissione;

il numero della determinazione di Area Tecnica di affidamento e il codice identificativo di gara CIG da richiamare nella sezione dati ordine d'acquisto;

- il dettaglio delle prestazioni eseguite;

il numero di conto corrente dedicato sul quale effettuare il pagamento con bonifico a 30gg;

il codice univoco che è il seguente: UFK900.

Le somme ricevute in conto o a saldo verranno versate sui seguenti Conti Correnti dedicati:

1) Per l'Ing. Andrea Gobber mandatario (capogruppo) R.T.I. **quota del 55%**

Cassa Rurale Dolimiti di Fassa Primiero e Belluno – Banca di credito Cooperativo - codice IBAN – IT37A0814005615000025079771;

accesso ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L.

12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.11.2010, n. 217 sul quale le
persone delegate ad operare risultano con firma singola:

Andrea Gobber nato a Feltre (BL) il 03.01.1971 e residente in 38054 Primiero
S. Martino di Castrozza (TN) Viale Piave n°7/A, C.F. GBBNDR71A03D530V;

Per l'Ing. Stefano Valente mandante **quota del 45%**

Banca Alto Vicentino, Filiale Treschè Conca odice IBAN – IT
46C0866960681020004000898;

accesso ai sensi dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L.

12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.11.2010, n. 217 sul quale le
persone delegate ad operare risultano con firma singola:

Stefano Valente nato ad Asiago (VI) il 29.11.1967 residente in 36010 Roana
(VI), Via Armistizio, n. 116 C.F. VLNSFN67S29A465O;

Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno
comunicate dal R.U.P. da contattare preliminarmente all'emissione della fat-
tura. Il pagamento di quanto dovuto sarà liquidato, non oltre 30 giorni dalla ri-
cezione delle fatture a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato
dall'Affidatario in ottemperanza alle disposizioni in tema di tracciabilità dei
flussi finanziari. Ai fini dei pagamenti il Comune effettuerà le verifiche di cui
all'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e successive modificazioni, secondo le
modalità previste dal D.M. 40/2008.

Cessione dei crediti

Il Committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti ma-
turati derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente
atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

ART. 8- REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E REQUISITI GENERALI

Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva e del possesso da parte dell'affidatario dei requisiti generali prescritti dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione dell'impresa, in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

ART. 9 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITA'

E' fatto obbligo al Professionista incaricato di accettare ogni verifica o richiesta di documentazione da parte dell'Amministrazione purché per attività inerenti l'incarico affidato. Qualora il Professionista incaricato non ottemperi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nella presente convenzione o alle indicazioni e direttive che possono essere impartite dall'Amministrazione, quest'ultima procede, a mezzo di raccomandata A.R., ad intimare il compimento di quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole d'ordine entro un termine perentorio di **30** (trenta) giorni, sospendendo gli eventuali pagamenti in corso.

In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei lavori emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l'Amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato.

Con la risoluzione sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi

la prestazione, o la sua parte rimanente, in danno dell'aggiudicatario inadempiente. Al prestatore di servizi inadempiente si intendono addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dall'ordine risolto, mentre nulla comporta nel caso di minori spese.

L'esecuzione in danno non esime il soggetto inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso può incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la revoca dell'incarico. Qualora la presentazione degli elaborati ovvero l'esecuzione di uno degli adempimenti prevista dalla legislazione sui lavori pubblici (certificato ultimazione lavori, certificato regolare esecuzione, ecc.) venisse ritardata oltre il termine stabilito dalla legge o nel presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, **verrà applicata una penale dell'1‰ (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.**

Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il **10%** dell'ammontare netto contrattuale. Qualora il ritardo dell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore a quello di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento può promuovere l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha comunque la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese. Resta inteso che in tali ipotesi il professionista incaricato è tenuto all'integrale rimborso di tutte le somme anticipate con l'aggiunta degli interessi e degli altri



oneri connessi, fatta sempre salva l'azione per il risarcimento del danno. Le penalità sono trattenute sulle competenze spettanti al progettista incaricato.

ART. 10 - INCARICHI DI CONSULENZA

L'Amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente legislazione sui LL.PP., la collaborazione tecnica od artistica di altro o altri liberi professionisti nella fase della progettazione e/o direzione dei lavori.

I corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto della presente Convenzione.

ART. 11 – GARANZIE

a) L' Amministrazione accetta quale Cauzione Definitiva la polizza fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. n.

M13537549 prestata dalla compagnia assicuratrice "ITAS MUTUA" - Agenzia di Fiera di Primiero (TN) per la somma garantita pari ad **€ 87.542,00**.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene pre-

stato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto dell'importo previsto dalla legge. Il professionista resta comunque responsabile nei confronti del committente ai sensi degli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile.

b) Polizza professionale responsabilità civile:

Ing. GOBBER Andrea polizza n° DCE64E98401 - LB del 03.10.2019 prestata dalla compagnia assicuratrice "Lloyd's Insurance Company" - Eurobroker s.r.l - Agenzia di Bolzano (BZ) 39100, Via Copernico St.19, per l'importo massimale di € 2.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo e con decorrenza dal 01.10.2019 al 01.10.2020.

Ing. VALENTE Stefano polizza n° A119C348578 - LB del 06.06.2019 prestata dalla compagnia assicuratrice "Lloyd's Insurance Company" - Eurobroker s.r.l - Agenzia di Milano (MI) 20121, Corso Garibaldi n.86, per l'importo massimale di € 1.500.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo e con decorrenza dal 05.06.2019 al 05.06.2020.

ART. 12 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

I termini e le comminatorie contenuti nel presente disciplinare operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora del professionista. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del

contratto è competente il Foro di Vicenza. E' escluso l'arbitrato.

In pendenza di giudizio il professionista incaricato non è sollevato da nessuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ART.13 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

E' in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50. Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva di cui all'art. 6 del presente capitolato. Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui servizi su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di riversi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio.

Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

Nel caso di risoluzione d'ufficio, ad avvenuta riconsegna delle opere ed alla immissione in possesso del committente, si darà corso al conto finale dei servizi eseguiti. Il corrispettivo per il rilievo dei materiali, dei macchinari, degli utensili del o dei cantieri sarà fissato d'accordo fra le parti.

In caso di mancato accordo deciderà provvisoriamente il committente.

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse

darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- interruzione non motivata del servizio;

- gravi violazioni, inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;

- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;

- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata o a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n.



187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione del c. 9-bis dell'art. 3 della L.13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.

In caso di risoluzione o recesso dal contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs 18.4.2016, n.50.

ART. 14 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'appaltatore dichiara di aver letto ed esaminato con attenzione i contenuti del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 nonché i contenuti del *"Codice di comportamento integrativo approvato dal Comune di Roana"* con deliberazione G.C. n. 181 del 18.11.2014 pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente e di accettarli integralmente impegnandosi, altresì, a farli rispettare al proprio personale ed ai propri eventuali subfornitori.

2. La violazione dei principi e delle regole contenuti nei Codici di comportamento richiamati al precedente comma da parte dell'appaltatore, suoi dipendenti e subfornitori costituisce grave inadempimento agli obblighi assunti dall'appaltatore medesimo con il presente contratto e costituisce causa di risoluzione dello stesso, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal Comune.

ART. 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. Le parti si impegnano a rispettare tutte le disposizioni di cui al *"Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* sottoscritto a Venezia in data 9 gennaio 2012 dalle Amministrazioni Pubbliche ed organismi intervenuti.

ART. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente riportato nel presente disciplinare si fa riferi-

mento alle norme vigenti, nonché al bando-disciplinare di gara. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto dei dipendenti medesimi. Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della Legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto. L'incarico, subordinato alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal professionista accettato in solido e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'Amministrazione stessa. Saranno a carico del professionista le spese di carta da bollo del disciplinare, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista elegge domicilio in Canove di Roana (VI), via Milano, civico n. 32, presso la sede del Comune. Eventuali comunicazioni alle imprese mandanti e/o ausiliarie verranno validamente indirizzate al domicilio dell'impresa mandataria/dell'appaltatore come sopra individuato. La sottoscrizione del presente atto da parte del professionista equivale ad intervenuta comunicazione di stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2066, n. 50.

ART. 17 – REGISTRAZIONE

Il presente Contratto quale scrittura privata, non autenticata, soggetta al regime fiscale dell' IVA e verrà soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs.

10.08.2018 n. 101, e del Regolamento (CE) 27.04.2016 n. 2016/679/UE, si informa che i dati forniti verranno trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con l'Amministrazione.

Il titolare del trattamento dei dati è Il Comune di Roana - email *info@comune.roana.vi.it* - PEC *comune.roana.vi@pecveneto.it* – tel. 0424.692035;

Il responsabile della protezione dei dati è il Geom. Valente Gabriele.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PROFESSIONISTA

IL R.U.P.

Ing. Andrea Gobber

Geom. Gabriele Valente

(firma digitale)

(firma digitale)